



Zola Predosa, 16.2.2021
Prot. n. 4909/2021

AL SINDACO

AL GEOM. DAVIDE PISCIOTTA

ALL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO
UNIONE VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA

**ART. 17 D.LGS. N.39/2013 - DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL PROVVEDIMENTO DI
CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROT. 26910 DEL 15.10.2020**

IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco in data 15.10.2020 prot.26910, con il quale è stata conferita la posizione organizzativa di Responsabile Servizio Edilizia al geom. Davide Pisciotta;

RILEVATO che, a seguito della richiesta di rinnovare per l'anno 2021 la dichiarazione di cui all'art.20 del d.lgs. n.39/2013, si è manifestata la possibile sussistenza di una causa di inconferibilità, come risulta dalle note prot. 1848 del 19.1.2021 e prot. n.2083 del 21.1.2021;

RICORDATO che con nota prot. 2346 del 25.1.2021, il sottoscritto Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza comunicava al sindaco la necessità di sospendere temporaneamente gli effetti del provvedimento sopra citato, nelle more del perfezionamento delle verifiche di sua competenza;
- che con provvedimento prot.2617 del 26.1.2021 il sindaco ha disposto di sospendere temporaneamente gli effetti del conferimento di PO;

VISTI

- l'art.7 comma 2 del d.lgs. n.39/2013 che prevede fra l'altro:
...a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico... non possono essere conferiti:



- a) *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;*
b) *gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);*

- *l'art. 2 comma 2 del medesimo decreto che recita: Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali e' assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale...;*
- *l'orientamento ANAC n.4 del 15.5.2014 secondo il quale l'incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell'art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale...;*

ACCERTATO che il geom. Pisciotta aveva ricoperto nell'anno precedente la carica di componente del consiglio di una Unione di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti appartenente alla Regione Emilia-Romagna, carica non più ricoperta al momento del conferimento della P.O.;

VISTO l'art.17 del d.lgs. n.39/2013 che dispone: *“Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli”;*

VISTI l'art.15 del d.lgs. n. 39/2013 e le Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione ANAC n.833/2016, nelle quali si indica il RPCT quale soggetto competente a dichiarare la nullità del conferimento;

VISTO l'art. 21 septies della legge n.241/1990;

DICHIARA

la nullità del provvedimento del Sindaco con il quale è stata conferita la posizione organizzativa di Responsabile Servizio Edilizia al geom. Davide Pisciotta in data 15.10.2020 prot.26910, i cui effetti sono sospesi dal 26.1.2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE RPCT
Paolo Dallolio
(sottoscrizione digitale)